di lire 40, ma doversi ricercare le norme di esso diritto elettorale nell'articolo 110 e nei seguenti della legge.

Io attenderò le osservazioni che intende fare l'onorevole Pescatore in senso contrario, e mi riservo di rispondere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pescatore.

FARA. Parlerò per una questione di fatto.

PRESIDENTE. È al deputato Pescatore che ho dato la parola.

PESCATORE. La cedo per una spiegazione al deputato Fara, riservandomi il mio turno.

FARA. Prendo la parola appunto per questa questione di fatto. Come consigliere delegato del municipio di Cagliari, io posso asserire che le liste elettorali furono cambiate per ordine espresso nella circolare del Ministero; che anzi il municipio di Cagliari mandava all'intendente le liste elettorali redatte nello stesso modo che le redigeva negli altri anni, secondo l'interpretazione della circolare del Ministero Pareto e Ricci, interpretata dall'allora intendente di Cagliari, Santa Rosa; e le liste elettorali furono ritoccate per circolare del Ministero in tempo illegale. Questo dubbio di fatto io posso schiarirlo all'onorevole deputato Pescatore, essendo io stato in quel tempo consigliere delegato, ed informato di tutta questa pratica. Intanto mi riservo di parlare quando l'onorevole Pescatore avrà maggiormente sviluppata la questione.

ASPRONI. Domando la parola per uno schiarimento di fatto.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Asproni ha la parola.

ASPRONI. È certissimo che le liste elettorali furono ritoccate per ordine dell'intendente sul fine della state, o sul principiare dell'autunno. In Nuoro, ove io sono consigliere comunale, lo furono, se non erro, in settembre od in ottobre, cioè in tempo non prescritto dalla legge; anzi fattosene cenno dal sindaco, me presente al Consiglio, mi ricordo che feci opposizione, dicendo che questo era in urto coi principii della legge elettorale, e lo stesso sindaco mi assicurò che aveva messo sotto tappeto gli ordini dell'intendente.

Questo è quanto aveva a dire sul fatto. Mi riservo poi la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore.

PESCATORE. Io lascio per un momento in sospeso la questione di fatto, su cui vedo non essere troppo d'accordo il Ministero ed alcuni dei deputati della Sardegna, che pure ho motivo di credere assai bene informati, e vengo ad esaminare senza più la questione di diritto, la quale, o signori, consiste nel sapere se quel censo, che conferisce in terraferma il diritto di elettore, lo conferisca pure in Sardegna. Per rettamente interpretare la legge a questo proposito, io credo che sia mestieri considerare:

1° La condizione normale per cui si acquista il diritto di elettore;

2° Il titolo equivalente;

3° Le eccezioni o la dispensa totale dalle condizioni normali e dal titolo equivalente;

4° Le modificazioni, ossia la dispensa parziale che pure per certe categorie di cittadini la legge introduce. La condizione normale è il censo dalla legge stabilito; il titolo equivalente è il valore locativo delle abitazioni dalla legge pure determinato; le eccezioni o la dispensa totale furono stabilite dalla legge per certe più eminenti categorie di cittadini, e in particolare pei membri delle accademie di scienze e di arti, e pel corpo insegnante. Le modificazioni sono stabilite dalla legge in favore di altre categorie di cittadini.

Or bene, nelle disposizioni particolari concernenti la Sardegna io trovo ammesso il titolo equivalente. Io trovo la dispensa totale in favore di certe categorie di persone, io trovo ancora le modificazioni, e tutto questo io lo veggo ammesso per la Sardegna con molto maggior larghezza che per la terraferma.

Ciò posto, io ragiono così: se per la Sardegna è ammesso il titolo equivalente, se sono ammesse le eccezioni, se sono ammesse le modificazioni in senso molto più largo che per la terraferma, come possiamo noi credere che nella stessa Sardegna non basti poi quella condizione normale, il censo, che è il *maximum* che la legge pretenda anche per la terraferma, a costituire il diritto di elettorato?

Ma vengo ancora più strettamente alla questione; e comincio con osservare che tutte le leggi elettorali, le quali non prendono per base il suffragio universale, e richiedono negli elettori alcuna garanzia, prendono necessariamente per fondamento di questa garanzia il censo, il quale in verità costituisce primieramente un interesse legittimo individuale per pretendere all'esercizio dei diritti politici, e inoltre contiene in sè la garanzia di interesse alla conservazione dell'ordine e la garanzia della presunta capacità intellettuale.

Il proclama dell'8 febbraio 1848, di cui lo Statuto e la legge elettorale non furono che l'adempimento, spiega in due parole il principio della legge elettorale che doveva emanare, e pone per principio il censo. Esaminando il complesso della legge elettorale in vigore, noi troviamo dappertutto questo principio fondamentale, il censo, e lo stesso valore locativo, che è ammesso tanto per la Sardegna che per la terraferma, non è in sostanza che un censo presunto. Onde io comincio per conchiudere che, non solo per la terraferma, ma anche per la Sardegna la base dell'elettorato è il censo.

Ciò posto, io dico: il legislatore ebbe forse il pensiero di richiedere per la Sardegna un censo maggiore che per la terraferma? No, signori, no evidentemente; perchè per le provincie credute più povere il legislatore diede speciali disposizioni, e lungi dal richiedere un censo maggiore, lo richiede minore, lo riduce alla metà; per le provincie credute più povere il legislatore stabilisce come base elettorale il censo di lire 20 invece del censo comune di lire 40. E lo stesso principio lo troviamo applicato anche alle provincie allora immuni dai tributi, dell'Ossola e Valsesia, dove il titolo equivalente, il valore locativo è stabilito a un tasso minore che per le altre provincie. Ed egual favore infine io lo trovo accordato alla Sardegna, perchè trovo per essa stabilito come base del diritto d'elettorato lo stesso valore locativo che è fissato per l'Ossola e per la Valsesia.

Adunque io ritengo per certo che se per una parte anche per la Sardegna il censo è la base dell'elettorato, dall'altra il legislatore non ebbe in pensiero di richiedere per quell'isola un censo maggiore di quello richiesto per la terraferma.

E invero nessun pretesto avrebbe avuto il legislatore per richiedere ai Sardi un censo maggiore, salvo forse che ad eguale censo non corrispondesse eguale coltura intellettuale in terraferma ed in Sardegna.

Se ciò avesse creduto il legislatore, se avesse creduto necessario per quest'isola un censo maggiore onde ottenere negli elettori un grado eguale di coltura intellettuale, avrebbe avuto un pretesto per esigere un censo maggiore; ma un tale supposto è irremissibilmente escluso da questa semplicissima considerazione, cioè che nella Sardegna il legislatore dispensa gli elettori benanche dall'obbligo di saper leggere